

DOCUMENTO SUL MATRIMONIO

Approvato con Atto 32/AG/04 - Roma 7-10 Ottobre 2004

I. Il matrimonio: aspetti generali

1. Il matrimonio

Le Chiese aventi parte nell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) prendono in considerazione il matrimonio, unione stabile e duratura di una donna ed un uomo. Esso è sostanzialmente un fatto sociale, cui la fede in Dio attribuisce un contenuto vocazionale (Genesi 2,18-24). Come fatto sociale, esso è un contratto fra i due nubendi; nella fede esso è vissuto come reciproco servizio reso l'un l'altro all'interno del rapporto di sottomissione a Cristo dei credenti (Efesini 5,21-33).

2. Carattere del matrimonio

Nella società civile, il matrimonio è stato regolato nei secoli in maniera diversa; nella fede il matrimonio è stato ed è vissuto come un dono di Dio, in cui i due coniugi realizzano un progetto unitario di vita come loro comune vocazione, quali che siano le condizioni legali esterne che lo regolano. Non esiste dunque un matrimonio cristiano distinto da altri tipi laici di matrimonio ma piuttosto un modo cristiano di vivere il matrimonio stesso.

3. Il matrimonio nella fede

Il matrimonio assume per i credenti un particolare valore e dignità proprio a partire dal fatto che esso è assunto dalla Parola di Dio come parabola dell'amore fra il Signore e la sua Chiesa (Efesini 5,29.32). L'unità della coppia (Genesi 2,24) è il fine cui tendono gli sposi credenti, per viverlo in lealtà e amore, nel dono e nel perdono reciproci. Gli sposi credenti vivono nel matrimonio la loro sessualità liberamente come dono di se stessi all'altro e non come un debito imposto dal contratto matrimoniale.

4. Matrimonio e prole

I coniugi credenti vivono il matrimonio considerandolo ordinato alla creazione di una comunione di vita stabile e fedele fra loro in vista del reciproco sostegno (Genesi 2,18). Il matrimonio è aperto alla nascita della prole; questa si pone come conseguenza e non fine del matrimonio: in seguito ad essa, considerata dono di Dio, nasce una nuova responsabilità degli sposi da viverla ancora come servizio nella sottomissione a Cristo (Efesini 6,1-4).

5. Costituzione del matrimonio

Il matrimonio nasce dal libero scambio dei consensi da parte dei nubendi, mediante il quale essi si promettono reciprocamente di unire le loro esistenze e di vivere il matrimonio stesso nella sottomissione a Cristo in un condiviso progetto di vita.

6. Forma del matrimonio

In considerazione della libertà dei credenti e in presenza della pluralità delle forme di celebrazione prevista dall'ordinamento italiano, le Chiese battiste italiane non pongono obbligo relativamente alla forma che i nubendi scelgono per il loro matrimonio, poiché i credenti sanno che, dovunque esso avvenga, il loro scambio di promesse avviene davanti a Dio ed è l'espressione della loro speranza di vivere nella fede il matrimonio stesso.

7. Il matrimonio in una Chiesa battista

Le Chiese battiste italiane accolgono nel culto i nubendi e, seguendo l'apposita liturgia, ricevono in esso lo scambio dei consensi e ne danno pubblica certificazione. I nubendi, di fronte alla Chiesa riunita, dichiarano la loro volontà di vivere il matrimonio secondo l'insegnamento dell'Evangelo

nella sottomissione a Cristo e chiedono alla Chiesa di pregare per loro invocando la benedizione del Signore perché dia loro la forza di realizzare le promesse che si scambiano. La Chiesa, che è testimone della loro volontà e dei loro impegni, annuncia la parola del Signore nella loro particolare situazione e nella nuova responsabilità reciproca che si assumono.

8. *Nomina del ministro per i matrimoni*

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI, nella convinzione espressa nell'art. 8 della Confessione di fede che lo Spirito le fornisce dei ministeri atti a rispondere efficacemente alla loro vocazione, provvedono, secondo le norme dei loro regolamenti, a nominare il ministro per i matrimoni che ne redige la pubblica certificazione. Tale nomina è comunicata all'UCEBI, e da questa agli organi competenti secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 10 della legge n. 116/95.

9. *Matrimonio celebrato nelle Chiese battiste*

Visto l'art. 10 della legge n. 116/95 che riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato davanti ad un ministro a ciò designato da una Chiesa avente parte nell'UCEBI, le Chiese battiste trasmettono all'ufficiale di stato civile del comune in cui sono avvenute le nozze la certificazione, accompagnata dal nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile che ha curato le pubblicazioni ai sensi del citato articolo, affinché il matrimonio stesso produca gli effetti voluti dalla legge italiana.

10. *Benedizione di matrimonio contratto in forma civile*

Poiché i credenti sono abituati a vivere i momenti fondamentali della loro vita in comunione con la Chiesa, le Chiese battiste ricevono in un culto, su loro richiesta, gli sposi che hanno già contratto il matrimonio in una delle forme consentite dall'ordinamento italiano e invoca le benedizioni del Signore su di loro. In tal caso la celebrazione assume la forma di una mera invocazione di benedizione da parte del Signore sulla coppia già sposata.

11. *Rifiuto del matrimonio senza effetti civili ("di coscienza")*

In coerenza con l'obbligo di lealtà verso lo Stato, sancita dall'art. 16 della Confessione di fede delle Chiese aventi parte nell'UCEBI e confermato nell'Intesa stipulata con lo Stato il 20 marzo 1993 (diventa Legge 12 aprile 1995, n. 116), le Chiese battiste non consentono a celebrare il cosiddetto "matrimonio di coscienza", vale a dire, in assenza del relativo nulla-osta o senza darne immediata comunicazione al relativo ufficio dello stato civile.

12. *Pastorale pre-matrimoniale*

Le Chiese battiste italiane predispongono una particolare cura pastorale pre-matrimoniale in favore dei nubendi per renderli consapevoli delle possibili difficoltà che essi incontreranno nel corso della loro vita coniugale e dell'aiuto che possono ricevere dalla comunità battista locale.

13. *Rinnovamento e commemorazione del patto matrimoniale*

Le Chiese battiste italiane seguono gli sposi durante il loro matrimonio, a loro richiesta e con speciali corsi e, sempre a loro richiesta, mediante celebrazioni di rinnovamento del patto matrimoniale o di commemorazione di particolari anniversari.

14. *Requisito ecclesiastico per la certificazione*

Le Chiese battiste italiane procedono alla certificazione pubblica di un matrimonio secondo le loro liturgie solo nel caso in cui almeno uno dei due nubendi abbia parte in una Chiesa battista o in altra chiesa evangelica con la quale esistano riconoscimenti reciproci o rapporti di fraternità.

15. *Condizioni per la certificazione*

Le Chiese battiste italiane considerano la volontà dei nubendi e il nulla-osta dell'ufficiale dello stato civile come elementi necessari e sufficienti per dare certificazione pubblica del matrimonio.

16. Matrimonio e società civile

Le Chiese battiste italiane, oltre alla predisposizione di liturgie specifiche e del presente documento, non prevedono né l'ordinamento, né una normativa particolare per il matrimonio. Esse ritengono che sia compito dello Stato regolare con sue leggi l'istituto, cercando di eliminare le cause sociali ed economiche che lo insidiano e sviluppando quelle condizioni che lo favoriscano.

17. Insussistenza di impedimenti

Poiché il matrimonio è libera determinazione degli sposi, le Chiese battiste italiane, nel pieno rispetto delle leggi fondamentali dello Stato, non riconoscono che le diversità di razza, di nazionalità, di condizioni sociali o di confessione religiosa dei nubendi possano costituire impedimenti per la validità o legittimità del matrimonio. Esse pertanto non richiedono né rilasciano alcuna dispensa per un matrimonio da celebrarsi secondo le proprie liturgie.

II. Matrimoni misti e interconfessionali: aspetti comuni

18. Matrimonio misto e interconfessionale: terminologia

Per quanto nell'uso corrente, caratterizzato dal linguaggio derivato dalla religione della maggioranza degli italiani, con l'espressione "matrimonio misto" si intenda indicare un matrimonio fra un credente evangelico e uno cattolico, nell'ambito delle Chiese battiste italiane il suo significato più proprio va riferito a quel matrimonio in cui soltanto uno dei due coniugi è credente in Cristo (la diversità di religione). Con "matrimonio interconfessionale", invece, si intende più correttamente indicare il matrimonio fra credenti di confessioni cristiane diverse (diversità di confessione all'interno della stessa radice cristiana).

19. Problemi legati a tali matrimoni

Dinanzi ad un matrimonio misto o interconfessionale le Chiese battiste italiane invitano il coniuge di parte evangelica ad affrontare con particolare attenzione e per tempo le questioni relative alla forma nuziale con cui darne pubblica certificazione e al problema dell'educazione cristiana dei figli e rendono attenti i nubendi al fatto di dover affrontare diversi problemi connessi al carattere misto o interconfessionale del loro matrimonio nel corso di tutta la vita matrimoniale e familiare.

20. Libertà della decisione degli sposi

In presenza di matrimoni interconfessionali o misti, le Chiese battiste italiane non oppongono una loro disciplina alla libera determinazione dei nubendi e alla loro diretta responsabilità dinanzi al Signore in ordine al loro matrimonio. Anche in questi casi spetta ai nubendi di decidere in piena autonomia e libertà la forma con cui dare pubblica certificazione del loro matrimonio.

21. Libera adesione alla liturgia delle chiese battiste italiane

Le Chiese battiste italiane predispongono appropriate liturgie per i casi di matrimoni interconfessionali o misti per quei nubendi che scelgono questa modalità di certificazione pubblica.

III. Il matrimonio interconfessionale

22. Caratteri del matrimonio interconfessionale

Nel matrimonio interconfessionale i coniugi, pur incontrando varie difficoltà legate alla loro diversa appartenenza confessionale, possono vivere la loro unione nel comune riferimento a Cristo, unico

Signore e Salvatore. Questo è possibile nella misura in cui vi sia una decisione concorde di ricercare nella Parola di Dio il riferimento costante della propria vita in comune, vivendo questa ricerca come una espressione dell'unità a cui tutti i cristiani tendono. Le Chiese battiste italiane ricordano ai credenti che nulla unisce maggiormente gli sposi nella loro vita coniugale quanto il comune progetto di vita assunto e vissuto nell'ambito della fede in Cristo.

23. Matrimoni interconfessionali e divisione delle chiese

Le Chiese battiste sono consapevoli che nei matrimoni interconfessionali i coniugi vivono con disagio e sofferenza spirituale le implicazioni delle divisioni della cristianità che si ripercuotono sulla loro unione e li esortano, pur rimanendo fedeli alle proprie convinzioni e onorando le rispettive appartenenze confessionali, ad impegnarsi a non farne motivo di rimprovero reciproco, ma a valorizzare le diversità con il dialogo e l'ascolto reciproco.

24. Incompatibilità dello spirito polemico

Le Chiese battiste locali e i loro ministri devono ricordare che, quali che siano le difficoltà sollevate da un progettato matrimonio interconfessionale, esso va considerato come un matrimonio fra credenti in Cristo. Si tratta di un progetto di vita comune, condiviso dai nubendi, che si sviluppa nell'ascolto e nel confronto, e non già come uno scontro tra persone e famiglie di confessione cristiana diversa che sfocia in polemica e in dissidi confessionali pur di affermare la prevalenza dell'una confessione sull'altra a scapito della volontà e integrità stessa dei nubendi.

25. Il matrimonio interconfessionale: occasione per le Chiese

Le Chiese battiste italiane colgono in un matrimonio interconfessionale un invito pressante ad iniziare un percorso ecumenico, e nello stesso tempo una sfida a interrogarsi se un tale matrimonio non possa costituire l'esempio e l'apertura di un dialogo fra chiese cristiane divise da secoli di dispute teologiche.

26. La pastorale post-matrimoniale

Le chiese locali battiste e i loro ministri offrono di svolgere con particolare impegno e attenzione la cura d'anime verso le coppie interconfessionali, affinché anche esse possano condurre una vita matrimoniale promossa nella verità e nell'amore, vivificata dalla fede e sostenuta dalla meditazione della Parola e dalla preghiera comune. In questo modo i coniugi credenti devono arrivare a sentirsi reciprocamente membra dell'unica Chiesa di Cristo, anche se non ancora della stessa comunità storica.

27. Insussistenza di garanzie e condizioni previe

Le chiese battiste italiane, accolgono gli sposi di diversa confessione cristiana offrendo loro la forma pubblica di certificazione prevista dalle proprie liturgie; e pur considerando loro dovere indicare ai nubendi i loro impegni verso il Signore e verso la Chiesa che li riceve, riconoscono la piena ed esclusiva competenza e responsabilità degli sposi, per cui non pongono condizioni, né richiedono garanzie in quanto contrarie alla libertà dei figli di Dio.

28. Responsabilità verso i figli e insussistenza di garanzie

Poiché i genitori sono gli unici responsabili di fronte a Dio degli impegni che hanno verso di Lui circa i loro figli, ad essi spetta ogni decisione riguardo all'educazione cristiana dei figli nati in un matrimonio interconfessionale. Anche in tali casi, le Chiese battiste italiane non richiedono garanzie, ma sostengono, assistono e confortano i genitori cristiani nell'adempimento dei loro doveri. Tale educazione dei figli va svolta con spirito ecumenico e deve avere alla sua base la Scrittura, nella convinzione che l'opera di Dio in Cristo è, e rimane, il punto di riferimento di ciascuno dei componenti la famiglia cristiana. I genitori decideranno liberamente insieme, senza alcuna pressione esterna, quale chiesa debba dare continuità all'opera di educazione cristiana, senza che questa decisione escluda totalmente l'altra.

29. Rispetto della libertà di coscienza

Le Chiese battiste italiane, nel rispetto della libertà di coscienza dei nubendi, deplorano che nello svolgimento delle pratiche relative ad un matrimonio interconfessionale vengano imposti impegni o esercitate pressioni sulla parte non evangelica in ordine a garanzie da rilasciare in via preventiva.

30. Irrilevanza di ogni imposizione preventiva

Le dispense da impedimento o dalla forma canonica, come ogni altra previa cauzione, comunque rilasciate o richieste in occasioni di matrimoni interconfessionali, non assumono alcun rilievo nell'ambito delle chiese battiste italiane e delle relative liturgie. La parte evangelica, pertanto, di fronte alle pressioni e alle richieste che le venissero eventualmente rivolte, relative ad impegni che la parte cattolica potrebbe assumere nel rispetto della propria disciplina ecclesiastica, dichiarerà esplicitamente che detti impedimenti, cauzioni e dispense non possono aver alcun rilievo né per lei, né per la sua chiesa di appartenenza, né possono impegnare i due coniugi nell'ambito del loro matrimonio.

31. Certificazione pubblica secondo la liturgia delle Chiese battiste italiane

Nei matrimoni interconfessionali, le Chiese battiste italiane, pur rispettando la coscienza della parte non evangelica di obbedire alla propria disciplina ecclesiastica, accolgono gli sposi per la pubblica certificazione del loro matrimonio secondo le proprie liturgie in seguito alla posizione assunta in coerenza di fede dalla parte evangelica e non per effetto di dispensa o di autorizzazione di cui l'altra parte possa essere munita, che non hanno alcuna incidenza sulla certificazione stessa e sugli effetti che se ne vorrebbero far derivare.

IV. Matrimoni interconfessionali e relazioni ecumeniche

32. Impegno delle Chiese battiste italiane

Le Chiese battiste italiane sono pronte a lasciarsi riformare continuamente dalla Parola di Dio ascoltata in questo nuovo contesto e libere da spirito di giudizio o di condanna, si impegnano ad aiutare le coppie interconfessionali nella ricerca di una piena comunione di fede nella vita matrimoniale e nell'educazione dei figli.

33. Atteggiamenti non ecumenici

Le Chiese battiste italiane, partecipi del cammino ecumenico che si svolge nel nostro paese, riconoscono che, specie nei matrimoni interconfessionali, ogni impegno e imposizione richiesti dall'esterno in senso contrario alla fede di uno dei due coniugi, oltre a costituire un atto contro la sua coscienza, si pone come ostacolo nei confronti di un corretto impegno ecumenico.

34. Riconoscimento della legittimità di un matrimonio

Le Chiese battiste italiane riconoscono come valido e legittimo solo quel matrimonio, quale che ne sia la forma di pubblica certificazione adottata, di cui ci sia attestazione da parte dell'ufficiale di stato civile. Su questa base le Chiese battiste italiane, per potenziare e rendere ancor più visibile quello spirito ecumenico che le anima, auspicano che si pervenga al riconoscimento reciproco delle forme di certificazione delle rispettive liturgie delle diverse chiese cristiane.

35. Riconoscimento della pluralità di certificazione matrimoniale

L'impegno comune e paritario in un progetto condiviso di vita, quand'anche assunto soltanto dinanzi a ufficiali dello stato civile, viene onorato anche dalla Chiese battiste, così come l'invocazione della benedizione di Dio sulle reciproche promesse, fatta nell'una o nell'altra Chiesa, deve essere sufficiente per il riconoscimento della relativa certificazione.

36. Inammissibilità della concelebrazione

Le Chiese battiste italiane ritengono inammissibile qualsiasi forma di concelebrazione di un matrimonio interconfessionale, che avvenga nell'una o nell'altra chiesa di appartenenza dei nubendi, alla presenza del relativo ministro e secondo la rispettiva liturgia.

37. Partecipazione alla liturgia matrimoniale evangelica

Le Chiese battiste italiane, nel celebrare un matrimonio secondo la propria liturgia, a richiesta della parte non evangelica, ammettono la partecipazione del ministro dell'altra confessione a parti della liturgia da concordare che non incidano sulla certificazione pubblica.

38. Partecipazione a liturgie nuziali non evangeliche

La presenza di un ministro delle Chiese battiste italiane alla celebrazione di un matrimonio interconfessionale secondo la liturgia della chiesa del coniuge non evangelico, quand'anche richiesta e concordata, non ha alcuna rilevanza ai fini della certificazione delle Chiese battiste stesse, e si limita alla sollecitudine pastorale, alla testimonianza, alla rappresentanza e alla condivisione dell'occasione di gioia.

39. Inammissibilità di certificazione complementare

Le chiese battiste italiane, mentre prevedono una liturgia specifica di benedizione da svolgersi a seguito della pubblica certificazione del matrimonio avvenuta in sede civile, ritengono del tutto inammissibile liturgie complementari per un matrimonio interconfessionale che sia stato già celebrato in altra chiesa con relativa certificazione pubblica.

V. Il matrimonio misto

40. Caratteri del matrimonio misto

Nel matrimonio misto, accanto al progetto di vita condiviso e agli impegni assunti reciprocamente, spesso la diversa comprensione del significato della vita coniugale non consente una totale comunione spirituale fra i coniugi. Il coniuge credente, tuttavia, nell'impegnarsi in un matrimonio misto, deve comprendere che dalla fedeltà discreta, umile e franca nel suo Signore, deriva una testimonianza autentica dell'Evangelo verso il suo coniuge, che viene comunque ricompreso nella "santità" del coniuge credente (I Corinzi 7,14).

41. Responsabilità nel matrimonio misto

Le Chiese battiste italiane, per quanto consapevoli che la santità di uno dei due coniugi si riversa in qualche modo anche sull'altro coniuge e sui figli, ricordano al coniuge credente, nel rispetto dell'art. 18 della Confessione di fede, la responsabilità di testimoniare della sua fede in seno alla nuova famiglia che si è costituita con il matrimonio.

42. Opportunità per la Chiesa

In presenza di tale tipo di matrimonio, le chiese battiste italiane riconoscono di trovarsi dinanzi ad una sfida non solo sociale e culturale ma anche teologica. Questo matrimonio può costituire l'occasione per la chiesa locale per iniziare un dialogo interreligioso a partire dal caso concreto e non più come una situazione lontana e eventuale, sostenendo così la scelta del coniuge credente.

43. La disciplina ecclesiastica nel matrimonio

Le Chiese battiste italiane ricordano al coniuge evangelico l'impegno assunto dinanzi al Signore e in presenza della sua chiesa di dare alla vita coniugale e familiare, sorta da matrimonio misto, l'apporto della propria testimonianza di fede. Qualora venga a mancare questa testimonianza, la Chiesa locale agirà in una spirito di amore, con l'esortazione, il sostegno spirituale e la preghiera. Le difficoltà e i conflitti che potrebbero insorgere all'interno di un matrimonio misto potranno essere superati

nell'ascolto reciproco fra i coniugi; eventualmente si potrà fare ricorso al consiglio di fratelli o sorelle stimate nella comunità o a persone qualificate nella consulenza per il superamento dei conflitti.

VI. Divorzio

44. Inammissibilità del divorzio

Le Chiese battiste italiane ritengono che il modo cristiano di vivere il matrimonio, alla luce dalla parola del Signore (Genesi 2,22-28), consiste nella vocazione ricevuta a viverne la realtà nella continuità dell'amore e in una comunione di vita duratura e fedele. E se e in quanto Dio nella sua grazia unisce i due nubendi (Matteo 19:6) il matrimonio è considerato indissolubile e il divorzio inammissibile.

45. Crisi temporanea della coppia e compito delle Chiese

La comprensione del matrimonio come vocazione e promessa non garantisce di per sé una piena e costante risposta alla vocazione stessa. Le coppie possono incontrare periodi di crisi che ne minacciano l'unione. Le chiese battiste locali non possono lasciare nella loro solitudine tali coppie, ma debbono annunciare loro l'evangelo, che si presenta sia come parola critica che come parola di grazia, circondandole di cure perché possano trovare nella comunità di fede l'aiuto fraterno per superare la loro crisi.

46. Il divorzio

Le Chiese battiste italiane non ritengono che la cerimonia nuziale in una Chiesa cristiana sia in quanto tale sufficiente a garantire la continuità di quella unione, dal momento che la parola biblica utilizzata (una parola del Signore presente in Matteo 19,6) si presenta come annuncio, invocazione e speranza per i credenti, ma non produce effetti automatici nel rispetto della libertà del Signore. Esse, peraltro, prendono anche atto che si verificano casi in cui i nubendi accedono al matrimonio inseguendo loro convinzioni, trascinati dalle loro passioni o perseguendo interessi personali e scopi diversi. Le Chiese battiste italiane non ignorano quindi le situazioni di crisi definitiva di comunione fra coniugi, anche cristiani, che si verificano per la debolezza e le contraddizioni della natura umana (la "durezza dei cuori" di cui parla sempre il Signore in Matteo 19:8), che portano inevitabilmente all'impossibilità di continuare a vivere il legame matrimoniale. In questi casi l'unione dei due coniugi non deriva più da una risposta alla vocazione liberamente assunta e riaffermata quotidianamente da ambedue, né da una comune deliberazione ancora presente, ma diventa un vero e proprio impedimento a servire il Signore, anche se solo da parte di uno dei due coniugi, e un pessimo contesto nel quale allevare i figli. In tali situazioni non è possibile imporre la rinuncia alla separazione in nome dell'evangelo.

47. Divorzio e società civile

Le Chiese battiste italiane, dinanzi alla fine di molti matrimoni, riconoscono che la società civile abbia il diritto di predisporre una legislazione relativa al divorzio, che protegga le parti più deboli e ne regoli le condizioni a tutela della responsabilità e dei diritti dei coniugi e dei figli.

48. Divorzio e Chiese battiste

I credenti e le Chiese battiste italiane ritengono che una volta esauritosi il vincolo matrimoniale originario, una separazione è umanamente e spiritualmente più accettabile di una convivenza forzata. Quindi, nel favorire una legislazione civile relativa al divorzio, intendono manifestare un doveroso riguardo verso la libera coscienza e determinazione dei singoli. Ritengono che senza questo specifico riguardo, la predicazione dell'Evangelo che esse rivolgono a tutti, nata dalla libertà e che produce a sua volta libertà, diventi equivoca e perda la sua autenticità.

49. Pastorale per i divorziati

Fermo restando il fatto che le Chiese considerano comunque il divorzio come frutto delle contraddizioni umane, nondimeno esso deve essere “letto” alla luce dell’evangelo. Pertanto, dinanzi al fallimento di un matrimonio, le Chiese battiste italiane, pur affermando la comune responsabilità dei coniugi, non pronunciano giudizi di colpa o di innocenza nei confronti di una delle parti, ma annunciano anche in tale circostanza l’Evangelo della grazia e della misericordia di Dio, con la speranza che al fallimento del matrimonio non segua odio e ingiustizia, ma perdono e rispetto reciproco. Questo a sua volta potrà essere ricevuto soltanto da chi abbia saputo a sua volta perdonare e dimostrare rispetto verso l’altro. In conseguenza, le Chiese battiste italiane prevedono una speciale pastorale per i credenti che hanno divorziato dal coniuge. Nell’ambito di tale pastorale, le chiese esorteranno i coniugi al rispetto degli obblighi derivanti dal divorzio.

50. Assenza di una giurisdizione divorzista

Le Chiese battiste italiane, come ritengono sufficiente il nulla osta dello Stato per procedere alla celebrazione del matrimonio, così prendono atto della cessazione degli effetti civili di un matrimonio decretato dall’organo statale preposto. Esse non pretendono una giurisdizione speciale sul divorzio, e non ne prevedono una specifica normativa.

51. Nozze di divorziati

In conseguenza di quanto affermato al §46, le Chiese battiste italiane, quale che sia la forma liturgica richiesta, consentono alla richiesta di matrimonio di un divorziato/a, a patto che i nubendi seguano una speciale cura pastorale pre-matrimoniale che li renda consapevoli sia della necessità del perdono, sia della propria responsabilità per avere visto fallire la precedente esperienza matrimoniale. Naturalmente la pastorale dovrà anche tener conto della particolare condizione dei nubendi, che richiede di essere valutata e risolta caso per caso, nel dovuto rispetto della libertà e volontà degli stessi.

52. Speciale liturgia di benedizione

Le Chiese battiste italiane, nel prendere atto delle particolari situazioni umane in cui si possono venire a trovare le singole persone, consentono alla benedizione di una coppia nel corso di un culto, senza che questa speciale liturgia si configuri sotto nessun punto di vista come contratto matrimoniale.